

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5145 del 10/09/2025
Oggetto	RILASCIO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA AD USO CONSUMO UMANO CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI FERRIERE, LOCALITA' SAN GREGORIO (PC). DITTA: ATERSIR. PRATICA: PC02A0023.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5341 del 10/09/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti); la l.r. 17/2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024) in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO

- della domanda registrata al prot. 5018 del 30/08/2002 con cui il Consorzio Acquedotto Val Nure, c.f. 01158490332 ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee/sorgive (sorgente Rinfresco) ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Ferriere (PC), località San Gregorio, con destinazione ad uso consumo umano, per una portata massima di esercizio pari a l/s 23 e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 436.163 (codice pratica PC02A0023);
- dell'Ordinanza del Presidente di Giunta Regionale n. 28795/7.1 del 09/11/1983, che ha ordinato la derivazione da sorgenti in fregio al Torrente Lardana. nello specifico dalla sorgente Lardana 2, in modo da rimpinguare di circa 8,0 l/s l'opera di presa, già esistente e regolarmente concessa, della sorgente Rinfresco e di qui derivare la medesima quantità in modo da ovviare all'emergenza di fornitura idropotabile dell'acquedotto pubblico. Per tale derivazione, il Consorzio Acquedotto Val Nure, in data 7/10/1995, con nota Prot. n. 43 (arrivata al Servizio Provinciale il 10/10/1995 e registrata con Prot. n. 3947 del 12/10/1995), ha avanzato una richiesta di regolarizzazione, ovvero rilascio di concessione, della sorgente Lardana 2-FEO16 per la derivazione agli stessi termini quantitativi di 8 l/s attuata in virtù

della richiamata Ordinanza prot.n.28795/7.1 del 09/11/1983.

PRESO INOLTRE ATTO:

- della domanda PG.2022.127406 del 02/08/2022 con cui ATERSIR “Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti”, c.f 91342750378 ha richiesto con la titolarità (in ottemperanza all’art.42 del R.R.41/2001) l’accorpamento del procedimento PC02A0023 con la richiesta di regolarizzazione per il prelievo dalla sorgente Lardana 2.
- che con nota integrativa registrata al prot. n. 34985 è stata richiesta l’occupazione di area del demanio idrico nel Comune di Ferriere (PC), ad uso attraversamento con n.1 tubazione individuata al foglio 83 tra i mappali 335 e 337 in località Cassimoreno lungo il Torrente Lardana, nel Comune di Ferriere;

DATO ATTO che:

- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 88 del 09/04/2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;
- con nota acquisita al protocollo n. 191157 del 23/10/2025 Atersir ha dichiarato: “ *Per quanto riguarda la disponibilità delle aree su cui sono ubicate le sorgenti, si specifica che tutte le infrastrutture acquedottistiche del sistema acquedottistico Val Nure, comprensivi di reti impianti fanno parte del SII nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 di Piacenza (ATO1 PC ora ATERSIR), dal momento della sua attivazione 01/01/2006), secondo il Piano di Prima Attivazione approvato con Delibera n. 13 dell’Assemblea Consortile del 16/12/2004, e rientrano tra quelle consegnate al Gestore (ora IRETI S.p.a.) per l’erogazione del Servizio a norma dell’art. 153 del D. Lgs. 152/2006; a miglior precisazione, relativamente alle aree di proprietà del Comunello di San Gregorio (Cassimoreno), su cui passano le tubazioni e su cui sono ubicate le sorgenti in esame è stato sottoscritto in data 02/11/2017 (Prot. IRETI n. RT045900-2017-A del 08/11/2017) un apposito atto di servitù onerosa tramite scrittura privata tra IRETI S.p.a., in qualità di gestore*

del SII nella Provincia di Piacenza e lo stesso Comunello, che comprende l'occupazione di tali aree e porzioni di aree adiacenti e confinanti”;

CONSIDERATO che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO:

- che la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è stata effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalle indicazioni operative I85010 ER (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica);
- che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 436.163 risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di abitanti equivalenti, pari a 33.411 ai sensi della DGR 1195/2016;

DI DARE ATTO che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

DATO ATTO:

- che con nota PG/2025/56228 del 25/03/2025, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Provincia di Piacenza;
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio territoriale di Piacenza;
 - Ausl di Piacenza parere acquisito in senso favorevole per silenzio assenso, ai sensi dell'art. 14bis , comma 4;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;

- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della l.r 2/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC02A0023;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ad ATERSIR, c.f. 91342750378, la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea/sorgiva con occupazione di area demaniale cod. pratica PC02A0023, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 sorgenti;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Ferriere (PC), località San Gregorio, censite al fg. 112, mapp. 146 su terreno in uso al concessionario; coordinate UTM 32N sorgente Rinfresco x: 544990; y 4942018; coordinate UTM RER sorgente Lardana 2 x: 545074; y: 4941997;
 - destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 23;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 436.163;
 - occupazione di area del demanio idrico mediante attraversamento con tubazioni catastalmente identificate al foglio 83 tra i mappali 335 e 337;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2054;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/09/2025, registrato al prot. PG/2025/160111;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 572,19 euro;
5. di dare atto che il concessionario è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della l.r 2/2015;

6. di dare atto che il concessionario ai sensi della L.R. n.7/2004 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 913/2009, è esente dal pagamento del canone per l'occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
7. di dare atto che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
9. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee con occupazione di aree demaniali rilasciata ad Atersir, c.f. 91342750378 (cod. pratica PC02A0023).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa consistono in due sorgenti denominate Rinfresco e Lardana a servizio del sistema acquedottistico Val Nure; l'opera di derivazione di acqua sorgiva dalla sorgente "Rinfresco" è posta alla quota assoluta di 805.0 m s.l.m. ed è costituita da un bottino di presa con materiale drenante del tipico muretto a "V" per convogliare l'acqua verso il tubo che porta l'acqua della sorgente in ingresso alla vasca di accumulo/decantazione Rinfresco in c.a. L'opera di derivazione di acqua sorgiva dalla sorgente "Lardana" è costituita da un bottino di presa con materiale drenante e un muretto andatore, posto tra la massicciata di sostegno del versante e la difesa sponale del T. Lardana in corrispondenza della briglia in sassi lungo il corso del torrente stesso, che convoglia l'acqua verso tre tubazioni drenanti (una di esercizio, una di emergenza e una con funzione di scarico di fondo) ad una quota assoluta di circa 815 m s.l.m..
2. Le sorgenti sono localizzate in Comune di Ferriere (PC), località San Gregorio su terreno censito al fg. 112, mapp. 146 e in uso al concessionario sulla base delle premesse riportate nello schema del provvedimento; coordinate UTM 32N sorgente Rinfresco: X = 544990; Y = 4942018; coordinate UTM 32N sorgente Lardana 2: X = 545074; Y = 4941997.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Ferriere - M Aserei - codice: 6370ER-LOC1-CIM.
4. Gli attraversamenti mediante infrastruttura idrica sono catastalmente identificati al foglio 83 tra i mappali 335 e 337, in località Cassimoreno lungo il Torrente Lardana (ramo emissario del Lago Bino);

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano, a servizio del sistema acquedottistico Val Nure, che si sviluppa da monte a valle lungo tutta la valle omonima, per il quale rappresentano, insieme alle sorgenti “Val Nure ramo Rocca”, l’alimentazione prevalente dell’acquedotto pubblico dei territori comunali nel settore montano del sistema (alcune località di Ferriere, Farini, Bettola e parte di Ponte dell’Olio) e integrativa, indispensabile e di fondamentale importanza insieme ai pozzi “Val Nure pianura”, per l’acquedotto pubblico dei Comuni nel settore di pianura dello stesso (parte di Ponte dell’Olio, Vigolzone e Podenzano), a servizio di 33.411 abitanti equivalenti.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 23 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 436.163.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l’avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L’importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l’importo si rivaluta automaticamente in base all’indice dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2054.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 30 giugno di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale
(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie la seguente prescrizione, dettata dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza, competente ad esprimere parere sul rilascio della concessione :

“1) gli attraversamenti dei corsi d'acqua pubblici dovranno essere mantenuti nel seguente modo:

a. perpendicolare al sedime demaniale;

b. la profondità di scavo dovrà essere di mt. 2,50 (piano di posa) dal punto più depresso della sezione attuale (thalweg) da mantenere costante per tutto il sedime demaniale (o l'alveo, nel caso in cui l'ampiezza del medesimo ecceda in larghezza il demanio fluviale);

c. l'esatta ubicazione della tubazione dovrà essere opportunamente segnalata in modo che sia visibile in caso di futuri interventi di manutenzione del corso d'acqua e tali segnalazioni dovranno essere mantenute nel tempo.

2) Il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire ulteriori scavi, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle

acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima;

3) All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza;

4) Gli usi concessi non devono né aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi né impedire la normale divagazione del corso d'acqua, compreso quindi il collocarsi dell'alveo di piena ordinaria all'interno dell'area concessa, senza che ciò determini né un obbligo d'intervento da parte dell'Autorità idraulica né titolo per il Richiedente ai fini della riconduzione delle acque all'interno della forma fluviale precedente;

5) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità;

6) Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, si ricorda al concessionario che trova applicazione l'art. 12 del R.D. 523/1904, in cui primo comma indica: "I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada". In particolare, il Concessionario è tenuto al monitoraggio della stabilità delle proprie opere e ad intervenire tempestivamente a difesa delle medesime e della pubblica incolumità;

7) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione di tutti i lavori all'uopo necessari, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica;

8) Qualora la Società Richiedente intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;

9) Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i.;

10) l'area non potrà essere recintata;

11) l'area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualunque natura e consistenza; in ciò è compreso l'obbligo di allontanare al momento della produzione tutti i residui di lavorazione/taglio/ecc.

12) il Concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Richiedente e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;

13) il Richiedente è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'area concessa. In particolare, la Società Richiedente è obbligata a tenersi informata sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in qualsiasi momento. È a totale responsabilità, carico e spese del Richiedente ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione;

14) la sicurezza dei luoghi, nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area, resta a totale carico del Richiedente e, a tal proposito, questo Ufficio Territoriale non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla.”

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire

in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 10 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.